informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 007 – 11 GENNAIO 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **IVA**

NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO DELLE FATTURE ELETTRONICHE

RIFERIMENTI

- **DM 17.6.2014**
- **DM 4.12.2020**
- **Risposta consulenza giuridica Agenzia Entrate 10.12.2020, n. 14**

IN SINTESI

Con un apposito Decreto sono stati modificati i termini entro i quali va assolta l'imposta di bollo dovuta per le fatture "senza IVA" di importo superiore a € 77,47.

In particolare è previsto che l'imposta dovuta per le fatture emesse nel primo, terzo e quarto trimestre va versata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (31.5 / 30.11 e 28.2) mentre quella dovuta per il secondo trimestre va versata entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo (30.9).

Se l'imposta dovuta nel primo / secondo trimestre è pari o inferiore a € 250, il versamento va effettuato entro il termine di versamento previsto per il secondo / terzo trimestre.

L'Agenzia delle Entrate, utilizzando i dati delle fatture che transitano da SdI, verifica e quantifica l'imposta dovuta, modificando i dati nel caso in cui dalla fattura risulti che l'imposta non è stata applicata / assolta e ne comunica il relativo importo. Il diretto interessato può accettare o modificare i dati proposti dall'Agenzia e provvedere al relativo versamento.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

I termini e le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche previsti dall'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 sono stati più volte modificati a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica. In particolare si rammenta che con il DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", è stato previsto il versamento dell'imposta, per le fatture emesse in ciascun trimestre, **entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento**, con differimento al termine previsto per il trimestre successivo nel caso in cui nel primo / secondo trimestre l'importo dovuto risulti inferiore a € 250 (Informativa SEAC 10.6.2020, n. 172).

Più recentemente, con il DM 4.12.2020 pubblicato sulla G.U. 19.12.2020, n. 314, il MEF ha nuovamente **modificato i termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche** ed individuato la **procedura di recupero dell'imposta non versata**.

NB Ai sensi dell'art. 4 del citato Decreto le nuove disposizioni trovano applicazione **a decorrere dalle fatture emesse dall'1.1.2021**.

NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO

L'art. 1 del citato DM 4.12.2020 modifica il comma 2 dell'art. 6, DM 17.6.2014 che fissa i termini di versamento dell'imposta di bollo. In particolare il nuovo comma 2 stabilisce che:

- per le fatture emesse nel **primo / terzo / quarto trimestre** dell'anno, il versamento va effettuato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre** (rispettivamente, 31.5 / 30.11 / 28.2);
- per le fatture emesse nel **secondo trimestre**, il versamento va effettuato **entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre** (30.9);
- se l'**importo dovuto** per il **primo trimestre** risulta **non superiore (pari o inferiore) a € 250**, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (30.9);
- se l'**importo dovuto** per le fatture elettroniche emesse nei **primi 2 trimestri** risulta complessivamente **non superiore (pari o inferiore) a € 250**, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (30.11).

Quanto sopra può essere così riepilogato.

Periodo emissione fatture	Imposta di bollo dovuta	Termine versamento
1° trimestre	> €250	31.5
	≤ €250	30.9 (*)
2° trimestre	> €250	30.9
1° e 2° trimestre	≤ €250	30.11
3° trimestre	qualsiasi importo	30.11
4° trimestre	qualsiasi importo	28.2

(*) Tale termine va rispettato se l'imposta di bollo dovuta per il 1° e 2° trimestre risulta complessivamente superiore a € 250.

NB Come sopra evidenziato le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dalle fatture emesse dall'1.1.2021. Pertanto, il versamento dell'**imposta di bollo relativa alle fatture emesse nel 4° trimestre 2020** va effettuato **entro il prossimo 20.1.2021**.

CONTROLLO / INTEGRAZIONE FATTURE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

È confermato che, per le fatture elettroniche che transitano da SdI, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati in suo possesso per **verificare / quantificare l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta** per

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

il trimestre di riferimento ed **eventualmente integrare** le fatture che non riportano l'assolvimento dell'imposta (risultando dovuta), **informando** il cedente / prestatore ovvero il relativo intermediario delegato **entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento**.
Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate dovrà individuare le modalità telematiche con le quali effettuare le integrazioni / relative comunicazioni ai predetti soggetti.

NB

Nel caso in cui il cedente / prestatore / relativo intermediario delegato ritenga che **le integrazioni effettuate dall'Agenzia non siano corrette** (per le fatture integrate non sussiste l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo), lo stesso **può variare i dati comunicati entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento / 10.9 per le fatture del secondo trimestre**.
In assenza di variazioni da parte del soggetto interessato le modifiche apportate dall'Agenzia delle Entrate **si intendono confermate**.

Entro il **giorno 15 del secondo mese successivo** al trimestre di riferimento / **20.9 per le fatture emesse nel secondo trimestre**, la stessa Agenzia comunica l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture transitate da SdI nel trimestre.

Periodo emissione fatture	Comunicazione integrazioni	Variazione dati comunicati	Comunicazione ammontare dovuto
1° trimestre	entro il 15.4	entro il 30.4	entro il 15.5
2° trimestre	entro il 15.7	entro il 10.9	entro il 20.9
3° trimestre	entro il 15.10	entro il 31.10	entro il 15.11
4° trimestre	entro il 15.1	entro il 31.1	entro il 15.2

Il versamento può essere effettuato, come di consueto, con il mod. F24 ovvero tramite l'apposito servizio messo a disposizione nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia con addebito diretto sul c/c.
A tal fine si rammenta che nel mod. F24:

- vanno utilizzati i seguenti codici tributo:

2521	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 1° trimestre
2522	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 2° trimestre
2523	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 3° trimestre
2524	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 4° trimestre
2525	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - SANZIONI
2526	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - INTERESSI

- anche nel caso in cui il versamento riguarda più trimestri (in quanto l'importo dovuto è risultato non superiore a € 250), il versamento va effettuato **tenendo distinti i singoli trimestri**, evidenziando il corrispondente codice tributo.

RECUPERO DELL'IMPOSTA NON VERSATA / REGIME SANZIONATORIO

L'art. 2 del Decreto in esame individua la procedura di recupero dell'imposta di bollo in caso di ritardato / insufficiente / omesso versamento dell'importo dovuto, nonché le relative sanzioni.
In particolare è previsto che l'ammontare:

- **dell'imposta dovuta**;
- **della sanzione** di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 **ridotta ad 1/3**;
- **degli interessi** (fino all'ultimo giorno del mese precedente quello di elaborazione della comunicazione);

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

è comunicato in via telematica al contribuente che è tenuto ad effettuare il **pagamento entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione. **Decorso tale periodo** l'Ufficio procede con l'**iscrizione a ruolo a titolo definitivo** dell'importo non versato.

In merito al regime sanzionatorio applicabile per il mancato / insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con la Risposta di Consulenza giuridica 10.12.2020, n. 14 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, fermo restando quanto sopra riportato, ai sensi del citato art. 13, la sanzione applicabile è pari:

- al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
- al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
- all'1% giornaliero se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto;

con la possibilità di beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento sempre che non sia già stata constatata la violazione / inviata la predetta comunicazione.

Si evidenzia infine che ai sensi dell'art. 1, comma 1108, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, **il cedente / prestatore è obbligato in solido** al pagamento dell'imposta di bollo, **anche** nel caso in cui la **fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto**.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it